

STATUTO

ERMES SRL - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PAVONE CANAVESE TO VIA
CIRCONVALLAZIONE 83

Numero REA: TO - 1340869

Codice fiscale: 08829400723

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-07-2025 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO A
al n. 11.144
di raccolta

S T A T U T O

Articolo 1 - Denominazione

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 112/2017 e s.m.i.

esiste un'impresa sociale in forma di società a

responsabilità limitata denominata

"ERMES SRL - impresa sociale".

Articolo 2 - Sede

La società ha sede nel Comune di Pavone Canavese (TO).

Articolo 3 - Oggetto

La società svolge in via principale in proprio o per conto di

terzi, enti pubblici e privati, anche mediante assunzione in

affitto di aziende o rami d'azienda le attività di impresa

aventi ad oggetto:

- interventi e servizi sociali ai sensi della legge 8

novembre 2000, n. 328 ed interventi, servizi e prestazioni di

cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104/1992 e successive

modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e

successive modificazioni;

- interventi e prestazioni sanitarie;

- prestazioni socio-sanitarie di cui al DPCM del 14 febbraio

2001 e successive modificazioni;

- educazione, istruzione e formazione professionale,

attività culturali di interesse sociale con finalità

educativa;

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al

	miglioramento delle condizioni dell'ambiente e	
	all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,	
	con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di	
	raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e	
	pericolosi;	
	- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio	
	culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo	
	22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;	
	- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche	
	o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche	
	editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della	
	pratica del volontariato e delle attività di interesse	
	generale di cui al presente articolo;	
	- organizzazione e gestione di attività turistiche di	
	interesse sociale, culturale o religioso;	
	- servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti	
	del Terzo Settore resi da enti composti in misura non	
	inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri	
	enti del Terzo Settore;	
	- cooperazione allo sviluppo ai sensi della legge 11 agosto	
	2014 n. 125 e successive modificazioni;	
	- attività commerciali, produttive, di educazione e	
	informazione, di promozione, di rappresentanza, di	
	concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte	
	nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e	

	solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un	
	produttore operante in un'area economica svantaggiata	
	situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo;	
	- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel	
	mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al	
	comma 4 dell'art. 2 del D. Lgs. 112/2017;	
	- alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere	
	residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali,	
	sanitari, culturali, formativi o lavorativi;	
	- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;	
	- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni	
	confiscati alla criminalità organizzata.	
	Ai soli fini della realizzazione dell'oggetto sociale la	
	società potrà compiere altre operazioni commerciali,	
	industriali, finanziarie - queste ultime in via non	
	prevalente e comunque non nei confronti del pubblico -	
	mobiliari e immobiliari necessarie e/o utili, ma in ogni caso	
	in via non principale secondo i criteri di cui all'art. 2 del	
	D. Lgs. 112/2017 e s.m.i..	
	<u>Articolo 4 - Durata</u>	
	La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2060.	
	<u>Articolo 5 - Capitale</u>	
	Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila e	
	centesimi zero) e può essere aumentato mediante conferimento	
	di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione	

	economica.	
	La società può acquisire fondi con obbligo di rimborso presso	
	soci, in ottemperanza alle disposizioni di legge. Salvo	
	diversa delibera dell'assemblea essi saranno infruttiferi e	
	potranno anche non essere proporzionali alle quote	
	sottoscritte.	
	<u>Articolo 6 - Partecipazioni</u>	
	a) Le partecipazioni dei soci possono essere di diverso	
	ammontare e possono essere determinate anche in misura non	
	proporzionale ai conferimenti, salvo il disposto del primo	
	comma dell'articolo 2464 del codice civile.	
	b) Salvo diversa convenzione, le partecipazioni dei soci sono	
	proporzionali ai conferimenti effettuati.	
	c) I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale	
	alla partecipazione da ciascuno posseduta.	
	d) In deroga al disposto dell'articolo 2468 comma 3 del	
	codice civile ed in ossequio alle disposizioni di cui	
	all'art. 1 e 8 del D. Lgs. 112/2017 non possono essere	
	attribuiti a singoli soci, neanche con delibera assunta	
	dall'unanimità dei soci, particolari diritti riguardanti	
	l'amministrazione della società o la distribuzione degli	
	utili.	
	e) In nessun caso la società può acquistare o accettare in	
	garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o	
	fornire garanzie per il loro acquisto o la loro	

	sottoscrizione.	
	<u>Articolo 7 - Trasferimento inter vivos</u>	
	Il trasferimento tra vivi della quota di partecipazione o di	
	parte di essa è libero tra soggetti che già rivestano la	
	qualità di soci ma, se a titolo oneroso, non potrà essere	
	effettuato per un corrispettivo superiore al capitale	
	effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o	
	aumentato nei limiti di cui all'art. 3, comma 3, lettera a)	
	del D. Lgs. 112/2017 con espresso divieto di convenire un	
	corrispettivo maggiore.	
	Il trasferimento tra vivi della quota di partecipazione - o	
	di parte di essa - a terzi (intendendosi per tali coloro che	
	già non rivestano la qualità di socio) può essere effettuato	
	solo:	
	a) per un corrispettivo pari o inferiore al capitale	
	effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o	
	aumentato nei limiti di cui all'art. 3, comma 3, lettera a)	
	del D. Lgs. 112/2017, con espresso divieto di convenire un	
	corrispettivo maggiore;	
	b) previo gradimento espresso dell'organo amministrativo in	
	relazione alle qualità personali dell'aspirante socio, da	
	valutarsi in funzione dell'oggetto sociale e della natura di	
	impresa sociale della società;	
	c) nel rispetto della procedura di cui appresso.	
	Il socio che intenda, in tutto o in parte, cedere la propria	

	quota di partecipazione deve comunicare la propria decisione	
	all'organo amministrativo a mezzo lettera raccomandata con	
	ricevuta di ritorno, anche a mano, o pec, indicando le	
	generalità del potenziale cessionario e le condizioni della	
	cessione, fra le quali il prezzo richiesto o il valore della	
	quota o dei diritti oggetto di trasferimento e le modalità di	
	pagamento.	
	Entro il termine di decadenza di trenta (30) giorni da tale	
	notizia, l'organo amministrativo dovrà comunicare il	
	gradimento ovvero il mancato gradimento alla cessione con	
	provvedimento motivato e ne darà comunicazione al socio a	
	mezzo lettera raccomandata a.r., anche a mano, o pec.	
	In caso di mancata concessione del gradimento il socio	
	aspirante alienante potrà chiedere che sulla cessione si	
	pronunci l'assemblea dei soci, che dovrà allo scopo essere	
	convocata a cura dell'organo amministrativo entro sessanta	
	(60) giorni. Nel caso in cui l'assemblea si pronunci a favore	
	della cessione il socio aspirante alienante potrà darvi corso	
	alle condizioni comunicate.	
	Le partecipazioni non possono essere date in pegno o su di	
	esse non può essere costituito il diritto di usufrutto.	
	<u>Articolo 8 - Trasferimento mortis causa</u>	
	a) In caso di morte di uno dei soci, la società, con	
	decisione dei soci adottata a maggioranza assoluta del	
	capitale sociale, non computandosi nel quorum la quota del	

	socio deceduto, potrà scegliere se liquidare la quota agli	
	eredi o legatari oppure se continuare con gli stessi.	
	b) Qualora gli eredi o legatari siano più d'uno, dovranno	
	farsi rappresentare da un rappresentante comune, di	
	gradimento dei soci superstiti, nominato secondo le modalità	
	previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile.	
	<u>Articolo 9 - Decisioni dei soci</u>	
	Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante	
	deliberazione assembleare.	
	Sono riservati alla competenza dei soci:	
	1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	2) la nomina, la revoca degli amministratori e la	
	determinazione dei compensi spettanti agli stessi, in ogni	
	caso nei limiti stabiliti dall'art. 3 comma 2 lettera a) del	
	D. Lgs. 112/2017 e pertanto con espresso divieto di	
	determinare tali compensi in misura non proporzionale	
	all'attività svolta, alle responsabilità assunte ed alle	
	specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti	
	in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e	
	condizioni.	
	Nel caso in cui la società superi due dei limiti indicati nel	
	primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti	
	della metà, la società sarà necessariamente amministrata da	
	un consiglio di amministrazione costituito da non meno di tre	
	componenti, uno dei quali nominato dall'assemblea dei	

	lavoratori;	
	3) la nomina del sindaco nonché, al ricorrere delle	
	condizioni di legge, del revisore legale o della società di	
	revisione iscritti nell'apposito registro e la determinazione	
	dei relativi compensi, sempre nei sopra richiamati limiti di	
	cui all'art. 3 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 112/2017.	
	Nel caso in cui la società superi due dei limiti indicati nel	
	primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti	
	della metà, la nomina del sindaco è effettuata dall'assemblea	
	dei lavoratori;	
	4) le modificazioni del presente statuto, con precisazione	
	che in caso di volontaria perdita della qualifica di impresa	
	sociale l'assemblea dovrà determinare gli enti del Terzo	
	Settore cui dovrà essere devoluto il patrimonio residuo a	
	sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 112/2017 e del successivo	
	articolo 26.	
	<u>Articolo 10 - Convocazione assemblea</u>	
	L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, anche	
	fuori della sede sociale purché in Italia, mediante avviso	
	scritto con prova di ricevimento recapitato almeno 8 (otto)	
	giorni prima dell'adunanza ai soci iscritti negli appositi	
	registri al rispettivo domicilio ovvero al proprio indirizzo	
	di posta elettronica certificata. L'avviso di convocazione	
	deve altresì essere inviato al rappresentante dei lavoratori	
	nominato dall'assemblea dei lavoratori di cui infra.	

	Nel predetto avviso può essere prevista una eventuale seconda	
	convocazione.	
	In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad	
	essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli	
	amministratori, il sindaco ed il rappresentante dei	
	lavoratori sono presenti o informati della riunione e nessuno	
	si oppone alla trattazione dell'argomento.	
	In tale ultima ipotesi, per la validità della riunione	
	occorrerà una dichiarazione scritta degli amministratori, del	
	sindaco e del rappresentante dei lavoratori assenti in cui	
	attestino di essere informati della riunione e di non opporsi	
	alla discussione.	
	L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere	
	convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti	
	dalla legge, può essere elevato a 180 (centottanta) giorni.	
	L'assemblea può essere tenuta con intervenuti dislocati in	
	più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di	
	telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei	
	principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.	
	In tale evenienza:	
	. sono indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si	
	tratti di assemblea tenuta ai sensi dell'ultimo comma	
	dell'articolo 2479-bis del codice civile) i luoghi	
	audio/video collegati a cura della società, nei quali gli	

	intervvenuti possono trovarsi, e la riunione si considera	
	tenuta nel luogo ove sono presenti il presidente e il	
	soggetto verbalizzante;	
	. il presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio	
	ufficio di presidenza, deve poter verificare la regolarità	
	della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione	
	dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i	
	risultati delle votazioni;	
	. il soggetto verbalizzante deve poter percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione;	
	. gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e	
	alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del	
	giorno.	
	<u>Articolo 11 - Costituzione assemblea e validità delle</u>	
	<u>deliberazioni</u>	
	L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di	
	tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale	
	sociale e delibera a maggioranza assoluta; per le	
	modificazioni del presente statuto è necessario il voto	
	favorevole di una maggioranza dei soci che rappresenti almeno	
	la metà del capitale sociale.	
	All'assemblea ha diritto di partecipare, senza diritto di	
	voto, il rappresentante dei lavoratori.	
	<u>Articolo 12 - Presidenza dell'assemblea</u>	

	L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal	
	presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza,	
	dalla persona designata dagli intervenuti i quali inoltre	
	designano il segretario della stessa.	
	Nell'ipotesi di assemblea tenuta con mezzi di	
	telecomunicazione, la presidenza è assunta dalla persona	
	designata dagli intervenuti.	
	Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della	
	costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei	
	presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati	
	delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere	
	dato conto nel verbale.	
	Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal	
	presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio	
	designato dallo stesso presidente.	
	<u>Articolo 13 - Organo amministrativo</u>	
	La società è amministrata da un amministratore unico o da un	
	consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad	
	un massimo di cinque membri.	
	Gli amministratori possono anche non essere soci e durano in	
	carica per il periodo stabilito dall'assemblea all'atto della	
	nomina.	
	Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci	
	illimitatamente responsabili in società concorrenti, né	
	esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di	

	terzi, né essere amministratori o direttori generali in	
	società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea.	
	Fermo quanto previsto dal D. Lgs. 39/2013 non possono essere	
	nominate amministratori - e se nominate decadono dalla carica	
	- le persone che versino nelle condizioni di cui all'articolo	
	2382 del codice civile.	
	<u>Articolo 14 - Poteri dell'organo amministrativo</u>	
	All'organo amministrativo spettano la responsabilità e la	
	gestione dell'impresa sociale. L'organo amministrativo potrà	
	chiedere all'assemblea dei soci pareri in merito ad	
	operazioni di straordinaria amministrazione che intenda	
	compiere.	
	Il consiglio può, nei limiti di legge, delegare ad un	
	comitato esecutivo o ad uno o più dei suoi membri proprie	
	attribuzioni.	
	<u>Articolo 15 - Cariche</u>	
	Il consiglio di amministrazione, allorquando non vi abbia	
	provveduto l'assemblea, nomina il presidente; può altresì	
	nominare un vice presidente e uno o più amministratori	
	delegati nonché attribuire altre particolari cariche.	
	Il consiglio può inoltre nominare un segretario scegliendolo	
	anche al di fuori dei suoi componenti.	
	<u>Articolo 16 - Firma e rappresentanza della società</u>	
	La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi	
	ed in giudizio spettano all'amministratore unico o, nel caso	

	in cui la società sia amministrata da un consiglio di	
	amministrazione al presidente e, ove nominati, al vice	
	presidente e agli amministratori delegati nell'ambito e per	
	l'esercizio dei poteri loro conferiti ed inoltre, in via tra	
	loro disgiunta, in giudizio nonché per l'esecuzione delle	
	deliberazioni del consiglio e del comitato esecutivo, se	
	nominato.	
	<u>Articolo 17 - Riunioni del consiglio di amministrazione</u>	
	Il consiglio di amministrazione deve essere convocato, in	
	Italia, mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o	
	posta elettronica da inviarsi a cura del presidente o del	
	vice presidente o di un amministratore delegato 5 (cinque)	
	giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i	
	quali sarà sufficiente il preavviso di 1 (un) giorno.	
	Le adunanze sono presiedute dal presidente o dal vice	
	presidente o da un amministratore delegato o, in mancanza,	
	dall'amministratore presente più anziano di età.	
	Nell'ipotesi di adunanze tenute mediante mezzi di	
	telecomunicazione, la presidenza è assunta	
	dall'amministratore eletto dagli intervenuti.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza	
	degli amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	
	dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi	

	presiede la seduta.	
	E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di	
	amministrazione si tengano mediante mezzi di	
	telecomunicazione.	
	In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo	
	in cui si trova il presidente della stessa e dove deve pure	
	trovarsi il segretario; inoltre tutti i partecipanti devono	
	poter essere identificati e deve essere loro consentito di	
	seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla	
	trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere,	
	trasmettere o visionare documenti.	
	<u>Articolo 18 - Riunioni del comitato esecutivo</u>	
	Alle riunioni del comitato esecutivo si applicano le	
	disposizioni previste per le riunioni del consiglio di	
	amministrazione.	
	<u>Articolo 19 - Compensi e rimborsi spese</u>	
	Tutti gli amministratori hanno diritto al rimborso delle	
	spese effettivamente sostenute e documentate per lo	
	svolgimento del mandato.	
	Il compenso degli amministratori è determinato dall'assemblea	
	dei soci - per gli amministratori di nomina assembleare -	
	ovvero dall'assemblea dei lavoratori - per l'amministratore	
	eventualmente nominato dalla stessa - in ossequio alle	
	disposizioni di cui al precedente articolo 9 comma 2 n. 2.	
	<u>Articolo 20 - Sindaco e Revisione Legale</u>	

	Il controllo interno della società è effettuato da un sindaco	
	nominato tra gli i revisori legali iscritti nell'apposito	
	registro.	
	Nei casi di cui all'art. 10 comma 5 del D. Lgs. 112/2017,	
	ovvero laddove la nomina sia comunque obbligatoria a norma di	
	legge, la società è assoggettata alla revisione legale dei	
	conti effettuata da un revisore legale o da una società di	
	revisione iscritti nell'apposito registro, nominati	
	dall'assemblea dei soci.	
	<u>Articolo 21 - Assemblea dei Lavoratori</u>	
	L'assemblea dei lavoratori è costituita dai dipendenti della	
	società, anche a termine o a tempo determinato, purché	
	assunti da almeno tre mesi.	
	Essa è convocata dall'organo amministrativo e si svolge con	
	le medesime modalità dell'assemblea dei soci. L'assemblea dei	
	lavoratori è presieduta dal rappresentante dei lavoratori	
	ovvero, in caso di sua assenza, impedimento o nel caso in cui	
	non sia stato ancora nominato, dalla persona presente	
	designata a tale ufficio a maggioranza semplice dei voti	
	espressi dai presenti.	
	L'assemblea dei lavoratori:	
	a) elegge tra i propri componenti il rappresentante dei	
	lavoratori delegato a partecipare alle assemblee dei soci;	
	b) nomina l'amministratore e il sindaco nelle ipotesi	
	previste dall'art. 9, comma 2 nn. 2) e 3) del presente	

	statuto. In tali ipotesi l'assemblea dei lavoratori determina	
	altresì il compenso spettante all'amministratore ed al	
	sindaco dalla stessa nominati in ossequio ai medesimi criteri	
	di cui ai citati nn. 2) e 3) del comma 2 dell'art. 9 del	
	presente statuto.	
	Il rappresentante dei lavoratori ha esclusivamente diritto al	
	rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate	
	per lo svolgimento del proprio ufficio essendo escluso	
	qualsiasi compenso per l'attività prestata.	
	Il rappresentante dei lavoratori dura in carica tre esercizi	
	e scade alla data dell'assemblea dei soci convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. Il	
	rappresentante dei lavoratori è rieleggibile senza limite di	
	mandati. Il rappresentante dei lavoratori cessa altresì	
	dall'ufficio alla cessazione per qualsiasi causa del rapporto	
	di lavoro con la società.	
	<u>Articolo 22 - Esercizio sociale</u>	
	L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.	
	<u>Articolo 23 - Ripartizione degli utili</u>	
	La società, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 3	
	del D. Lgs. 112/2017 non ha scopo di lucro e destina	
	eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento	
	dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.	
	Ai fini di cui sopra è vietata la distribuzione, anche	
	indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve	

	comunque denominati, a fondatori, soci o associati,	
	lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri	
	componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o	
	di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del	
	rapporto. E' ammesso il rimborso al socio del capitale	
	effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o	
	aumentato nei limiti di cui al comma 3, lettera a) dell'art.	
	3 del D. Lgs. 112/2017. Ai sensi e per gli effetti di cui al	
	presente comma, si considerano in ogni caso distribuzione	
	indiretta di utili:	
	a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque	
	rivesta cariche sociali di compensi individuali non	
	proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità	
	assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a	
	quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi	
	settori e condizioni;	
	b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di	
	retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento	
	rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai	
	contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto	
	legislativo 15 giugno 2015, n. 81;	
	c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle	
	azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli	
	intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per la	

	distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a) dell'art.	
	3 del D. Lgs. 112/2017;	
	d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza	
	valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore	
	normale;	
	e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a	
	condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci,	
	associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli	
	organi amministrativi e di controllo, a coloro che a	
	qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano	
	parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a	
	favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo	
	grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle	
	società da questi direttamente o indirettamente controllate o	
	collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità,	
	salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano	
	l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui	
	all'articolo 3;	
	f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli	
	intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in	
	dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro	
	punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può	
	essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle	
	politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia	
	e delle finanze.	

	La società può destinare una quota inferiore al cinquanta per	
	cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte	
	eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:	
	a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e	
	versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice	
	nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le	
	famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto	
	nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente	
	a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi	
	di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione,	
	anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o	
	l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in	
	misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni	
	postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto	
	al capitale effettivamente versato;	
	b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo Settore	
	diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori,	
	associati, soci dell'impresa sociale o società da questa	
	controllate, finalizzate alla promozione di specifici	
	progetti di utilità sociale.	
	La società destina una quota non superiore al tre per cento	
	degli utili netti annuali, dedotte le eventuali perdite	
	maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli	
	enti e dalle associazioni di cui all'art. 15 comma 3 del D.	
	Lgs. 112/2017, nonché dalla Fondazione Italia Sociale,	

	specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione ed	
	allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed	
	iniziative di varia natura, ai sensi e per gli effetti di cui	
	all'art. 16 del D. Lgs. 112/2017.	
	Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al D. Lgs.	
	112/2017 e s.m.i pro tempore vigenti.	
	<u>Articolo 24 - Recesso</u>	
	Il socio può recedere dalla società nei soli casi stabiliti	
	dalla legge.	
	Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera	
	raccomandata che deve essere spedita entro 15 (quindici)	
	giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della	
	delibera che lo legittima ovvero, se il fatto che lo	
	legittima è diverso da una deliberazione, entro 30 (trenta)	
	giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.	
	Il socio recedente ha diritto al rimborso del capitale	
	effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o	
	aumentato nei limiti di cui sopra e comunque nel rispetto	
	dell'art. 3 del D. Lgs. 112/2017.	
	<u>Articolo 25 - Domicilio dei soci</u>	
	Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società,	
	si intende a tutti gli effetti quello risultante dal Registro	
	delle Imprese. In mancanza dell'indicazione del domicilio del	
	socio nel Registro delle Imprese si fa riferimento, per le	
	persone fisiche, alla residenza anagrafica e, per i soggetti	

	diversi dalle persone fisiche, alla sede legale.	
	<u>Articolo 26 - Trasformazione, fusione, scissione, cessione</u>	
	<u>d'azienda e devoluzione del patrimonio</u>	
	La trasformazione, la fusione e la scissione della società	
	devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di	
	scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio, e	
	il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei	
	soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione	
	d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento	
	dell'attività d'impresa di interesse generale deve essere	
	realizzata, previa relazione giurata di un esperto designato	
	dal tribunale nel cui circondario ha sede l'impresa sociale,	
	attestante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa,	
	in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle	
	finalità da parte del cessionario.	
	Gli atti di cui al comma 1 devono essere posti in essere in	
	conformità alle disposizioni dell'apposito decreto adottato	
	dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il	
	Consiglio nazionale del Terzo Settore.	
	L'organo di amministrazione dell'impresa sociale notifica,	
	con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e	
	delle politiche sociali l'intenzione di procedere ad uno	
	degli atti di cui al comma 1, allegando la documentazione	
	necessaria alla valutazione di conformità al decreto di cui	
	al comma 2, ovvero la denominazione dei beneficiari della	

	devoluzione del patrimonio.	
	L'efficacia degli atti di cui al comma 1 è subordinata	
	all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche	
	sociali, che si intende concessa decorsi 90 (novanta) giorni	
	dalla ricezione della notificazione.	
	Avverso il provvedimento del Ministero del lavoro e delle	
	politiche sociali che nega l'autorizzazione è ammesso ricorso	
	dinanzi al giudice amministrativo.	
	In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita	
	volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio	
	residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci,	
	eventualmente rivalutato o aumentato e i dividendi deliberati	
	e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3,	
	lettera a) del D. Lgs. 112/2017 è devoluto ad altri enti del	
	Terzo Settore costituiti ed operanti da almeno tre anni,	
	quali individuati dall'assemblea dei soci ovvero, laddove	
	l'assemblea non vi abbia provveduto, devoluto ai fondi di cui	
	all'articolo 16, comma 1, del D. Lgs. 112/2017.	
	<u>Articolo 27 - Disposizioni generali e finali</u>	
	Alla società si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs.	
	112/2017 nonché, in quanto compatibili, le norme del Codice	
	del Terzo Settore di cui al D. Lgs. 117/2017 e, in mancanza e	
	per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile	
	e le relative disposizioni di attuazione concernenti le	
	società a responsabilità limitata.	

24 di 25

25 di 25